

Regola di S.Stefano di Cadore  
Regolamento Speciale per il Rifabbrico  
(Aggiornamento del 05/2014)

Il regolamento, entrato in vigore alla data del 1° Giugno 2000,  
ha subito modifiche con delibera assembleare n. 03/2014 del 17 maggio 2014.

Capo 1°  
Scopo e mezzi

Art. 1

Il rifabbrico è un diritto fondamentale del Regoliere riconosciuto dalla tradizione plurisecolare e dal Laudo della Regola.

Il suo esercizio viene disciplinato dallo Statuto (Laudo) e dal presente Regolamento Speciale per il Rifabbrico.

La Regola allo scopo di dare la possibilità di una abitazione sufficiente e decorosa per ciascun nucleo familiare, concede al Regoliere dei contributi per l'esercizio del diritto del fabbricato.

La Regola, inoltre, allo scopo di mantenere e sviluppare le attività (agro, silvo, pastorali) concede i contributi per la costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali (stalle e fienili).

Art.2

I contributi di cui all'articolo precedente vengono erogati per i fabbricati civili e rurali: costruiti, ristrutturati o acquistati nel territorio del Comune di S.Stefano di Cad. nelle zone previste dal P.R.G. in vigore.

Art.3

La Regola sostiene le spese necessarie per il rifabbrico con i proventi dei tagli dei boschi, secondo le proprie possibilità economiche mediante lo stanziamento annuale di un fondo adeguato, in base alle varie domande pervenute presso la sede della stessa.

Capo 2°  
Aventi diritto ai benefici del rifabbrico.

Art. 4

Godono del diritto di rifabbrico o di acquisto di nuove abitazioni:

- a) Totalmente i Regolieri iscritti nell'anagrafe generale della Regola di S.Stefano di Cad. che hanno residenza stabile nel Comune di S-Stefano di Cad.
- b) Totalmente i Regolieri che hanno, per ragioni di lavoro, residenza o dimora fissa fuori del Comune di S.Stefano di Cad. o all'estero sempre che vengano annualmente ad abitare per un certo periodo di tempo nella propria casa di abitazione o in quella paterna ovvero, se sprovvisti, intendono costruire o acquistare una nuova abitazione nel territorio del Comune di S.Stefano di Cad.
- c) Godono parzialmente il diritto di rifabbrico le categorie non iscritte nell'Anagrafe della Regola di S.Stefano di Cad. ma in apposita lista come meglio specificato e stabilito al capitolo 2°, dall'art. 9 dello Statuto (Laudo) che determina il diritto.
- d) resta salvo il diritto da parte della Regola di elargire il suddetto compenso solo ed esclusivamente in relazione alle proprietà del "fu marito o padre" intendendo come tali:
  - I) la casa paterna ovvero l'abitazione o l'appartamento per i quali siano già stati elargiti i contributi di rifabbrico o l'abitazione o appartamento che in modo inequivocabile fosse indicata come residenza.
  - II) il fabbricato rurale, stalla o fienile.

Se nel corso del tempo, per esigenze pratiche, una casa subisse una ristrutturazione tale da renderla sostanzialmente diversa nella sua disposizione interna (creazione di appartamenti) i compensi potranno essere dispensati solamente su una unità abitativa indicata dal titolare del diritto come quella principale. Tale disposizione si applica anche qualora una casa non ristrutturata comprendesse già più appartamenti.

Nel caso in cui alla Amministrazione della Regola pervenissero richieste da parte di nubili orfane di regoliere tra esse madre e figlia o tra di esse sorelle, il totale massimo elargibile risultante dalla somma delle rispettive domande, non potrà comunque essere superiore alla metà del compenso concesso ad un consorte regoliere maschio.

In nessun caso possono essere concessi contributi per l'acquisto di nuove abitazioni e fabbricati rurali.

d) qualora nel corso del tempo un consorte regoliere maschio decida, pur restando all'interno dei confini del Comune di Santo Stefano di Cadore, di cambiare la propria residenza ed abbia goduto solo in parte dei propri diritti di rifabbrico può richiedere alla Amministrazione della Regola, indicando la nuova residenza, la liquidazione dei sussidi di rifabbrico spettanti sulla nuova unità abitativa. L'Amministrazione accertata la regolarità della domanda provvederà a liquidare al consorte regoliere quanto dovutogli decurtando dal nuovo sussidio le voci già compensate tale disposizione può essere applicata solamente una volta nel corso della vita.

Citazione dell'art.9 al capitolo 29, dello Statuto (Laudo).

Pur non essendo iscritti nell'anagrafe generale della Regola, godono della concessione dell'uso di erbatico, del fabbisogno del legname da riscaldamento, e della concessione dei contributi per la sola manutenzione o ristrutturazione totale o parziale di fabbricati civili e rurali, ubicati nel Comune di S.Stefano di Cad., seppur operando una riduzione pari al 50 % su ogni singola voce (dicasi la metà) per le seguenti categorie di persone.

- a) Le vedove di Regoliere con o senza prole, sia essa maschile o femminile, finché dura lo stato di

vedovanza.

b) Le nubili orfane di Regoliere, finché dura lo stato di nubilità.

Resta salvo il diritto da parte della Regola di elargire il suddetto compenso solo e esclusivamente in relazione alle proprietà del “fu marito o padre” nel caso in cui alla Amministrazione della Regola pervenissero richieste da parte di nubili orfane di Regoliere tra di esse madre e figlia, il totale massimo elargibile risultante della somma delle rispettive domande, non potrà comunque essere superiore alla metà del compenso concesso ad un consorte Regoliere maschio.

In alcun caso non possono essere concessi contributi per l'acquisto di nuove abitazioni.

Le persone ammesse al godimento dei benefici sopra citati sono iscritte in apposita lista.

#### Art.5

I Regolieri stabilmente residenti in altri Comuni o all'estero, sia che abbiano conservato o perduto la Cittadinanza italiana, possono usufruire dei contributi previsti per la ristrutturazione, acquisto e adeguamento dei loro fabbricati sia civili che rurali purché situati nel Comune di S.Stefano di Cadore.

Vengono sospesi da tutti gli altri diritti dettati dallo Statuto “Laudo” (voto,erbatico,legna per il riscaldamento,ecc.) tale sospensione decade non appena essi abbiano ripreso il domicilio e la residenza nel Comune di S.Stefano di Cad., dandone avviso scritto all'amministrazione della Regola.

#### Art.6

Non viene concesso alcun contributo per nuove costruzioni, per le ristrutturazioni per l'ampliamento e per l'acquisto di fabbricati o appartamenti ai seguenti Regolieri:

a) A coloro che hanno già goduto dei benefici di rifabbrico

b) A coloro che hanno venduto o alienato fabbricati civili e rurali già compensati.

Tuttavia scaduto il termine previsto dal Regolamento Speciale per il Rifabbrico (trenta anni) le sopra citate categorie di Regolieri saranno riammesse a percepire nuovamente i contributi di restauro, l'ammodernamento e la conservazione delle loro abitazioni.

Particolari bisogni potranno essere esaminati di volta in volta, dalla Commissione Amministrativa in concerto con la Commissione del Rifabbrico.

#### Art.7

Se nel corso del tempo le abitazioni civili o i fabbricati rurali necessitassero di ammodernamenti o ristrutturazioni e a sua volta il fabbricato fosse già stato compensato, i Regolieri proprietari dopo previa comunicazione all'Amministrazione della Regola specificando i lavori da eseguire, possono effettuare i lavori necessari alla manutenzione o ristrutturazione del fabbricato e allo scadere del trentesimo anno verranno compensati in funzione agli importi contenuti nel listino dei prezzi relativi alle singole voci del compenso di rifabbrico vigente allo scadere del sopra citato termine.

#### Art.8

I Regolieri vengono ammessi a percepire i compensi di rifabbrico quando hanno raggiunto il 25° anno di età oppure quando, prima di avere raggiunto il 25° anno di età hanno a loro volta un focolare proprio.

#### Capo 3°

#### Procedura per la concessione dei contributi

#### Art.9

I Regolieri che aspirano a percepire i contributi di rifabbrica devono presentare domanda in carta semplice o prestampata (a disposizione presso la sede della Regola) alla Commissione Amministrativa della Regola di S.Stefano di Cad. specificando i lavori da compensare, siano costruzioni che ristrutturazioni o rammodernamenti sia civili che rurali.

I regolieri proprietari di rurali (fienili o stalle) prima di iniziare le varie opere dovranno, prima informare la Commissione di Rifabbrico che dopo un sopralluogo e una valutazione degli interventi da eseguire darà il proprio consenso alle attività di ricostruzione e riammodernamento.

#### Art.10

I Regolieri, ammessi a godere delle provvidenze di rifabbrico, devono all'atto del sopralluogo della Commissione di Rifabbrico, presentare i seguenti documenti:

- a) Certificato di proprietà "Rogito" (o per eredità, compravendita, donazione, disponibilità paterna).
- b) Copia della Concessione Edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di S.Stefano di Cad.

Tali documenti sono indispensabili. La mancata presentazione preclude la concessione dei contributi.

#### Art.11

Tutte le domande presentate presso la sede dell'amministrazione della Regola di S. Stefano di Cad. vengono vagliate dalla Commissione di Rifabbrico, che in riferimento alle stesse, si pronuncia sull'accoglimento o no delle medesime, tenendo presente quanto stabilito negli articoli e nelle disposizioni del presente Regolamento.

Le domande, unitamente al parere della Commissione di Rifabbrico, vengono sottoposte alla definitiva approvazione della Commissione Amministrativa della Regola.

Qualora le domande di rifabbrico eccedessero le possibilità del bilancio annuale della Regola, la Commissione Amministrativa, sentito il parere della Commissione del Rifabbrico, dà priorità ai casi più urgenti e di maggiore necessità.

Le domande escluse nell'anno in questione verranno ammesse al beneficio nell'esercizio successivo.

Le stesse formalità e modalità di compenso verranno applicate anche per la costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali (fienili e stalle).

#### Art.12

Il Regoliere il quale mediante compravendita si rende proprietario di una casa o di un' appartamento per propria abitazione, è ammesso a godere dei contributi di rifabbrico per intero.

Tale disposizione non viene applicata. in caso di vendita tra ascendenti o discendenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli).

Per questa seconda categoria di aventi diritto verranno compensati i lavori di ammodernamento eseguiti dal nuovo proprietario Regoliere, se non compensati al proprietario Regoliere precedente.

Capo 4°  
Diritti e doveri dei beneficiari

Art. 13

I Regolieri ammessi a godere dei contributi di rifabbrico devono impegnarsi ad osservare esattamente e completamente tutte le norme e le prescrizioni del presente Regolamento e i vari aggiornamenti apportati nel corso del tempo, da parte dell'Amministrazione della Regola in concomitanza con la Commissione del Rifabbrico.

Art. 14

Le costruzioni eventualmente incominciare e poi interrotte possono essere stimate con l'area su cui sorgono, e previo pagamento della differenza tra il loro valore reale e l'ammontare dei contributi percepiti da parte del privato, possono essere acquistate dalla Regola, e per lo stesso prezzo rivenduto ad altri Regolieri che versano nel bisogno.

La Regola ha il diritto di agire giudiziariamente per recuperare i contributi eventualmente erogati qualora i medesimi non siano restituiti spontaneamente dal Regoliere beneficiario.

Art. 15

Sono esclusi da qualsiasi ulteriore beneficio di rifabbrico i Regolieri che abbiano fatto cattivo uso dei benefici precedentemente accordati.

Spetta alla Commissione di Rifabbrico segnalare e valutare con le dovute accortezza alla Commissione Amministrativa della Regola, i casi che di volta in volta si presenteranno alla stessa durante le fasi di sopralluogo e prendere atto delle precauzioni da adottare.

Art. 16

Tutti i fabbricati sia civili che rurali, tanto quelli di nuova costruzione quanto quelli già esistenti per accedere al compenso del rifabbrico devono risultare intestati tramite "rogito" al regoliere capo famiglia.

#### Art. 17

I Regolieri proprietari di fabbricati civili e rurali, senza eccezione alcuna, devono assicurare i loro stabili per il valore reale contro i danni dell'incendio, o altre coperture particolari per la salvaguardia del fabbricato.

La mancata osservazione di queste disposizioni comporta automaticamente in caso di sinistro, la perdita del diritto dei contributi erogati dalla Regola.

#### Art. 18

La Regola ha il diritto di prelazione sugli immobili civili e rurali che hanno beneficiato dei contributi di rifabbrico, e si riserva il diritto di agire anche legalmente per ottenere il recupero dei contributi erogati.

Comunque, la Regola rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione se la vendita o alienazione del bene immobile in questione avviene a favore di Regolieri.

#### Art. 19

Nessun contributo può essere concesso per la manutenzione e restauro di fabbricati civili o rurali la cui demolizione per fini di pubblica utilità o sicurezza, sia stata disposta con ordinanza esecutiva dalle competenti Autorità Amministrative.

#### Art.20

Per i lavori di restauro e manutenzione dei fabbricati civili e rurali nessuna concessione di nuovi contributi può essere disposta dalla Commissione del Rifabbrico, purché non siano trascorsi i tempi necessari.

- a) Per la manutenzione Straordinaria dei fabbricati sia civili che rurali, (anni 30) dall'ultimo contributo erogato se goduto totalmente.
- b) Per la manutenzione e verniciatura del tetto di copertura dello stabile sia civile che rurale (anni 10).

Capo 5°  
Contributi di rifabbrico

Art.21

La Regola corrisponde agli aventi diritto per i fabbricati nuovi o ristrutturati di civile abitazione, (unica categoria) sia esse poste su uno o più piani, eventualmente uniti da una rampa di scale interna che in modo inequivocabile risulti essere un'unica unità abitativa (zona giorno e notte), indipendentemente dalla loro superficie compresi i servizi e quant'altro per rendere l'abitazione agibile e confortevole.

a) In sostituzione alla voce "Vani" per un'operazione semplificata e univoca viene conteggiata una superficie massima di mq. 60, in ragione di un compenso elargito e quantificato al mq. (metro quadro).

Nel caso la porzione o il fabbricato per civile abitazione non arrivi al limite massimo di mq.60, la superficie dell'unità abitativa sarà conteggiata proporzionalmente in base alla superficie reale. Restano esclusi dal computo della superficie i seguenti locali: giro scale, corridoi, cantine, ripostigli, soffitte e servizi igienici.

b) Per la posatura di solaio in CA. a struttura mista di latterocemento, gettato in opera con cappa in calcestruzzo da cm.4 e composto da elementi prefabbricati e intervallati da "pignatte o marmitte" in latterizio di qualsiasi spessore, idoneo a sopportare i carichi permanenti e accidentali.

Per i locali situati al piano terra o seminterrato verrà conteggiato il sottofondo eseguito con primo risanamento con posatura di uno strato di ghiaia o pietrame e soprastante getto in calcestruzzo.

c) Per la predisposizione del bagno completo di: vasca, bidet, water, lavandino e quant'altro occorrente, completo di allacciamento alla fognatura Comunale.

d) Per la posatura di pavimenti siano essi composti di : materiale ceramico, legno, linoleum o similari.

e) Per la posatura di portone esterno ad uno o più battenti in triplice spessore (non inferiore a cm.7) con relativa cassettonatura di supporto.

f) Per la posatura di portoncino per l'accesso all'appartamento dello spessore (non inferiore a cm.5) con relativa cassettonatura di supporto.

g) Per la posatura di porte interne di tipo tamburato o massiccio con relativa cassettonatura per il supporto.

h) Per la posatura di finestre tipo "Termopan" con doppia guarnizione e completa di cassettonetto per l'ancoraggio delle stesse.

i) Per il posizionamento di scuri esterni a un' anta unica oppure due o serrande avvolgibili.



j) Per l'intonacatura esterna eseguita con il primo strato di intonaco grezzo e soprastante finitura sia eseguito con intonaco civile e premiscelato.

l) Per la pesatura di una rampa di scala esterna per l'accesso all'unità abitativa, o una rampa di scala interna sia essa in calcestruzzo che in legno per il collegamento tra il piano giorno e il piano notte e comunque facente parte di una unica unità abitativa.

l) Per la tinteggiatura delle pareti esterne del fabbricato e la pesatura di finiture particolari già colorate "tipo marmorino".

Da non erogarsi prima che siano trascorsi (15 anni) dalla costruzione del fabbricato.

m) Per la pesatura della travatura del tetto sia essa portante che corrente da calcolarsi sulla sezione media della travatura di cm. 16x19.

n) Per la pesatura del primo manto di copertura del tetto eseguite con tavolame di cm. 2.5.

o) Per la pesatura del tetto tipo "Doppio" eseguito con prima pesatura della travatura portante e corrente, soprastante strato di perlatura isolamento termico pesatura murale per la camera di ventilazione e soprastante pesatura di tavolame da cm.2.5. (da applicarsi in sostituzione dei punti sopra elencati "m / n").

p) Per la superficie del tetto (copertura finale) sia essa in lamiera preverniciata, zincata, rame o tegola canadese similari.

q) Per la verniciatura del tetto eseguito con primo trattamento antiruggine e secondo trattamento eseguito con vernice di ottima qualità in due mani. (da erogarsi alla distanza di ogni decennio).

Per motivi di stampa e in considerazione delle continue variazioni e del crescente costo dei materiali edili e affini, alleghiamo una nota contenente le quantità con i rispettivi prezzi unitari, da corrispondere agli aventi diritto, sperando che questo semplifichi il conteggio da parte di ogni singolo Regoliere per l'ammontare del proprio contributo.

## Art. 22

il pagamento del contributo verrà così corrisposto:

Per i fabbricati civili di nuova costruzione e per le ristrutturazioni:

a) La 1° rata viene erogata, terminati i lavori di costruzione e ristrutturazione, dei solai e della copertura del fabbricato (pesatura tetto), dopo un sopralluogo da parte della Commissione del Rifabbrico e l'accertato stato di avanzamento dei lavori, rilascia il nulla osta per il pagamento del compenso.

b) La 2° rata viene erogata, ad ultimazione dei lavori e delle finiture interne ed esterne intonaco, tinteggiature, pesatura pavimenti ecc.

c) La 3° rata viene erogata , ad ultimazione di tutti i lavori previsti e quando il fabbricato o l'appartamento sarà ritenuto agibile.

Assieme a questa rata vengono corrisposti anche i contributi maturati ed eventualmente non erogati con le precedenti rate.

#### Art. 23

Alle famiglie sprovviste di fabbricato rurale, sempre che venga riconosciuto l'effettivo bisogno, e a quelle famiglie, proprietaria di fabbricato rurale, che intendono eseguire lavori di restauro e di costruzione vengono concessi i contributi per i lavori sopra citati.

Se successivamente il rustico viene trasformato in abitazione civile, il contributo concesso viene conteggiato come contributo per fabbricato civile, apportando le dovute differenze di compenso tra i due tipi di fabbricati.

Nel caso che tale contributo sia già stato percepito per altra abitazione l'utente ha l'obbligo di rimborsarlo alla Regola.

La Regola corrisponde agli aventi diritto per n° 1 (uno) fabbricato rurale (stalla o fienile).

a) Per la posatura di solaio in CA. a struttura mista di latterocemento, gettate in opera con cappa in calcestruzzo da cm.4 e composto da elementi prefabbricati e intervallati da “pignatte o marmitte” in latterizio di qualsiasi spessore, idoneo a sopportare carichi permanenti e accidentali.

Per i locali situati al piano terra o seminterrato verrà conteggiato il sottofondo eseguite con primo risanamento con pesatura di uno strato di ghiaia o pietrame e soprastante getto in calcestruzzo.

b) Per la pesatura della travatura del tetto sia essa portante che corrente da calcolarsi sulla sezione media della travatura di cm. 161419.

c) Per la pesatura del primo manto di copertura del tetto eseguite con tavolame di cm. 2.5.

d) Per la posatura del tetto completo “tipo Singolo” con prima pesatura della travatura portante e corrente e soprastante posatura di uno strato di tavolame da cm. 2.5 ( da applicarsi in sostituzione dei punti sopra elencati ( b/c).

e) Per la superficie del tetto (copertura finale) sia essa in lamiera preverniciata, zincata, rame o tegola canadese e similari.

f) Per la verniciatura del tetto eseguito con primo trattamento antiruggine e secondo trattamento eseguito con vernice di ottima qualità in due mani. (da erogarsi alla distanza di ogni decennio).

Per motivi di stampa e in considerazione delle continue variazioni e del crescente costo dei materiali edili e affini, alleghiamo una nota contenente le quantità con i rispettivi prezzi unitari, da corrispondere agli avente diritto, sperando che questo semplifichi il conteggio da parte di ogni singolo Regoliere per l'ammontare del proprio contributo.

#### Art.24

Il pagamento del contributo verrà così corrisposta:

Per i fabbricati rurali di nuova costruzione e per le ristrutturazioni:

a) La 1° rata viene erogata, terminati i lavori di costruzione o ristrutturazione, dei solai e della copertura del fabbricato rurale (pesatura tetto), dopo un sopralluogo da parte della Commissione del Rifabbrico e l'accertato stato di avanzamento dei lavori, rilascia il nulla osta per il pagamento del compenso.

b) La 2° rata viene erogata, ad ultimazione di tutti i lavori previsti e quando il fabbricato rurale sarà ritenuto agibile.

Assieme a questa rata vengono corrisposti anche i contributi maturati ed eventualmente non erogati con le precedenti rate.

#### Art.25

La misura dei contributi e i prezzi previsti dai precedenti articoli potranno essere aggiornati ogni qualvolta l'amministrazione della Regola in concerto con la Commissione del Rifabbrico lo riterrà opportuno, in considerazione all'andamento e alle variazioni dei costi dei materiali inerenti la costruzione e la ristrutturazione degli stabili sopra elencati e compensati dall'Amministrazione.

Capo 6°  
Organico e attribuzioni della Commissione del Rifabbrico

Art.26

I membri della Commissione del Rifabbrico vengono nominati con deliberazione della Commissione Amministrativa dell'Ente, la quale ha la facoltà di revocare la nomina con motivata deliberazione. La Commissione del Rifabbrico è composta da tre membri uno dei quali sarà eletto Presidente in senso alla Commissione stessa e da un Segretario nominato dalla Commissione Amministrativa il quale avrà solo voto e parere consultivo.

I componenti della Commissione del Rifabbrico vengono eletti tra i regolieri aventi esperienza in materia di lavori edili.

Le proposte e le modifiche da apportare sono valide se prese in maggioranza di voti.

I membri della Commissione durano in carica cinque anni, scadono comunque alle scadenze del mandato della Commissione Amministrativa e possono essere rieletti.

Art.27

La Commissione del Rifabbrico ha le seguenti attribuzioni.

- a) Prendere esame le domande dei Regolieri tendenti ad ottenere i benefici di rifabbrico e formula il proprio parere sulle medesime attendendosi a quanto stabilito nel presente regolamento.
- b) Verifica in caso di manutenzione e ristrutturazione con un sopralluogo sui fabbricati se i lavori sono stati eseguiti o meno.
- c) Controlla che i materiali impiegati nei lavori per i quali sono stati concessi i contributi, siano di ottima qualità.
- d) Sorveglia affinché siano rispettate esattamente le prescrizioni dettate dal presente regolamento di rifabbrico.
- e) Rilascia le proposte o il nulla osta per il pagamento dei contributi, sia per i fabbricati di nuova costruzione che per le ristrutturazioni.

Il tutto dopo avere accertato la regolare esecuzione dei lavori ed operato gli opportuni rilievi.

f) Propone alla Commissione Amministrativa della Regola, le eventuali modifiche che l'esperienza della vita quotidiana suggerisce di apportare al presente regolamento.

#### Art. 28

La Commissione del Rifabbrico ha l'obbligo di tenere regolarmente:

- a) Un registro delle adunanze con le proposte adottate in ordine cronologico.
  - b) Un registro partitario numerato e portante in ogni pagina il timbro rotondo della Regola.
- A ciascun Regoliere deve essere intestata una partita, recante: nome, cognome, paternità e data di nascita.

In ogni partita devono essere segnati tutti i contributi erogati con la causale e gli estremi della deliberazione di concessione e dei mandati di pagamento.

La Commissione di Rifabbrico deve inoltre periodicamente relazionare alla Commissione Amministrativa della Regola sull'andamento dei lavori per i quali vengono concessi i contributi e delle eventuali inadempienze riscontrate.

#### Art. 29

Ai membri della Commissione del Rifabbrico ed al Segretario della medesima viene corrisposto un compenso orario, dalla Commissione Amministrativa nella misura del lavoro da essi prestato in relazione al tempo effettivamente dedicato alla cure del rifabbrico.

#### Capo 7°

#### Vertenze sull'applicazione del regolamento

#### Art. 30

Qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente regolamento, purché non siano devolute per legge al Giudice Ordinario, queste sono definite dal "Collegio Arbitrale" previsto dall'articolo n° 28 dello Statuto.

### Art.31

Il presente regolamento che abroga ogni e qualunque disposizione precedente in materia di rifabbrico ed entrato in vigore con la data del 1° Giugno 2000, comprende le modifiche apportate con delibera Assembleare n.....

Assemblea della Regola di S.Stefano di Cad. del -----

Il Presidente della Commissione del Rifabbrico

(Buzzo Contin Pietro)

Il Responsabile Amministrativo della commissione di Rifabbrico

(De Candido Ario)

In considerazione delle continue variazioni e del crescente costo dei materiali edili e affini, l'Amministrazione della Regola si riserva nel corso del tempo di apportare gli aggiornamenti necessari.

**CONTRIBUTO PER IL RIFABBRICO FABBRICATI CIVILI aggiornamento aprile 2000**

<b>Voce da compensare</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità massima</b>	<b>Contributo unitario</b>	<b>Contributo totale</b>
Vani	al mq.	60	€ 43,50	€ 2.610,00
Bagno	cadauno	1	€ 1.292,00	€ 1.292,00
Solaio lattero cemento	al mq.	90	€ 9,50	€ 855,00
Pavimenti	al mq.	90	€ 9,50	€ 855,00
Portone esterno	cadauno	1	€ 235,00	€ 235,00
Portoncino	cadauno	1	€ 185,00	€ 185,00
Porte interne	cadauna	6	€ 135,00	€ 810,00
Finestre	cadauna	9	€ 182,50	€ 1.642,50
Scuri esterni	cadauno	9	€ 85,00	€ 765,00
Intonaco esterno	al mq.	400	€ 3,80	€ 1.520,00
Scala interna e esterna	cadauna	1	€ 275,00	€ 275,00
Tinteggiatura	al mq.	400	€ 1,40	€ 560,00
Travatura tetto	al mc.	7	€ 95,00	€ 665,00
Tavolame latta	al mc.	4	€ 65,00	€ 260,00
Tetto doppio (mansarda)	al mq.	150	€ 6,50	€ 975,00
Lamiera zincata	al mq.	168	€ 4,50	€ 756,00
Lamiera prevern./tegola canadese	al mq.	168	€ 5,50	€ 924,00
Verniciatura tetto	al mq.	168	€ 1,40	€ 235,20
Copertura in rame	al mq.	168	€ 5,50	€ 924,00

**CONTRIBUTI RIFABBRICO FABBRICATI RURALI (stalle e fienile) aggiornamento aprile 2000**

<b>Voce da compensare</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità massima</b>	<b>Contributo unitario</b>	<b>Contributo totale</b>
Solaio lattero cemento	al mq.	40	€ 9,50	€ 380,00
Travatura tetto	al mc.	6	€ 90,00	€ 540,00
Tavolame latta	al mc.	4	€ 65,00	€ 260,00
Tetto (tipo singolo)	al mq.	130	€ 6,50	€ 845,00
Lamiera prevern./tegola canadese	al mq.	90	€ 5,50	€ 495,00
Lamiera zincata	al mq.	90	€ 4,50	€ 405,00
Copertura in rame	al mq.	90	€ 5,50	€ 495,00